


Notiziario

dell'Ordine degli Avvocati di Genova

MaggioAgosto 2012 n. 2



ORDINE degli AVVOCATI di GENOVA
BIBLIOTECA "GREGCO"

SOMMARIO

Ente di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova prassi in uso

II

Spese di Giustizia e Patrocinio a spese dello Stato

V

Pratica forense non riconoscibilità del master

VI

Contratto per l'utilizzo dei locali di Via XII Ottobre a fini espositivi

VII

Ordine degli Avvocati di Genova - Diritti di segreteria

VIII

Spese di scritturazione negli studi legali

VIII

Ente di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova prassi in uso

Pubblichiamo di seguito una raccolta di prassi (in continuo aggiornamento) elaborate dalla Commissione per la mediazione sulla scorta dei quesiti formulati dai mediatori o su problemi emersi durante gli incontri di mediazione.

Si è ritenuto utile diffonderle a mezzo del notiziario e si invitano i Colleghi ad osservarle.

1) I termini previsti all'art. 3 del regolamento dell'Organismo, riferiti alle parti, sono ordinatori?

I termini sono da considerarsi ordinatori, rilevando solo ai fini della verifica della qualità del servizio prestato.

2) Qualora la parte non si presenti, l'Avvocato che interviene in sua vece deve essere munito di procura speciale?

Raccomandando l'opportunità della presenza delle parti, in caso di incarico ad un avvocato, lo stesso dovrà essere munito di procura (ex art. 82 c.p.c.) con espressa indicazione dei poteri a discutere e trattare.

Nell'eventualità di perfezionamento dell'accordo conciliativo, se non presente la parte, l'avvocato dovrà essere munito di procura notarile.

3) I mediatori facenti parte dell'Organismo istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Genova possono, per i propri clienti, rivolgersi a tale Organismo?

Sì, anche i mediatori iscritti all'Organismo possono presentare le istanze per i propri assistiti presso lo stesso Organo con il quale collaborano.

4) Richiedo di valutare se nell'ambito delle sessioni separate quando una delle parti autorizza il mediatore a comunicare all'altra dichiarazioni e/o informazioni riservate acquisite in tale sessione (art. 9 D.Lgs.) cautelativamente il mediatore stesso debba farsi firmare una autorizzazione e ciò al fine di una manleva di responsabilità, nell'eventualità che detta parte non riconoscesse più tale assenso.

È consigliabile in tale circostanza, informalmente e su foglio a parte, redigere "l'informazione" unitamente alla parte e sottoscritta dalla stessa. In alternativa proporre alla controparte l'informazione avuta come ipotesi di possibile accordo tra le parti.

5) Eventuale conflitto di interessi da parte del mediatore nella procedura allo stesso affidata.

In particolare si richiede di valutare se, pur avendo avuto occasionali cause contro la parte chiamata alla mediazione e/o cause in corso, possano sussistere quelle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione.

In tale circostanza si ritiene, in linea di massima, non sussistere conflitto di interessi, salva una valutazione personale di caso in caso. Cautelativamente si possono informare le parti della situazione al fine di avere il loro assenso al proseguo della mediazione e ciò a sensi sia dell'art. 815 c.p.c. che dell'art. 55 del Codice deontologico forense.

6) Può sussistere conflitto di interessi nell'ambito di una radicata mediazione ove una delle parti è un condominio il cui l'amministratore è anche amministratore di altro condominio cliente del mediatore?

Non sussiste conflitto di interessi. Salva sempre la cautela informativa e dichiarazione di assenso di cui alla risposta del precedente quesito.

7) Se una delle parti è un condominio, necessita per il corretto avvio della procedura di mediazione la preliminare delibera dell'assemblea condominiale, giusto l'ultimo indirizzo giurisprudenziale, seguito anche dal Tribunale di Genova, alla luce della sentenza della Cass. Civ. Sezioni Unite n. 18332/10?

Sì, necessita e ciò alla luce del recente indirizzo del Tribunale di Genova.

8) Per le questioni inerenti responsabilità derivante da circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica è sempre necessaria una CTU medico-legale-giuslavoristica, come del resto presso l'A.G.O., per valutare il nesso di causalità e la quantificazione del danno biologico, patrimoniale ecc. ecc. In difetto è impossibile fare la proposta e/o nessuna proposta?

9) Se le parti sono d'accordo per la CTU, l'Organismo nomina il CTU oppure viene nominato un CTU esterno?

Sui due quesiti sopra riportati bisognerà svolgere una valutazione di caso in caso. È possibile sicuramente svolgere una CTU medico legale al fine dell'eventuale corretta proposta. Allo stato in mancanza di co-mediatori medici, il mediatore può proporre alla parte la nomina di un esperto, nominato dall'Organismo le cui spese saranno a carico della parte richiedente.

10) Alla riunione di mediazione può partecipare, senza mandato, un collega associato allo studio dell'avvocato a cui la parte ha conferito il mandato?

Alla riunione, non possono partecipare che le parti e loro fiduciari professionisti muniti di apposito mandato. Per la riservatezza propria della procedura non può partecipare altra persona, neppure l'associato di studio.

Solo nel caso di eventualità di un rinvio della riunione, l'associato e/o collega di studio, può presenziare se munito di delega dall'Avvocato di fiducia nominato dalla parte.

11) Il mediatore può interloquire prima della fissata riunione con i legali e/o le controparti per avere chiarimenti sulla pratica e/o per integrare la documentazione?

No. Non è possibile mettersi in contatto con legale e/o controparte prima della fissata riunione per nessun tipo di chiarimento. Eventuali contatti possono riguardare SOLO ed ESCLUSIVAMENTE l'organizzazione dell'incontro.

12) Se al primo incontro non è ritornata la cartolina della A/R e si fa un rinvio in attesa del decorso dei 30 giorni per la compiuta giacenza (in quanto la parte pensa che controparte sia irreperibile), è necessario che la parte chieda la copia del verbale per comunicare la data del rinvio a controparte? Se sì, copia autentica?

Sì. È necessario predisporre un rinvio della riunione in attesa della cartolina di ritorno. Non è necessaria copia autentica del verbale, ma sufficiente una copia informale del verbale.

13) E comunque a quel punto il rinvio dovrebbe tenere conto anche dei nuovi 30 giorni per il decorso del termine per la compiuta giacenza anche della seconda comunicazione?

Il rinvio sarebbe opportuno che tenesse conto anche degli ulteriori 30 gg. per la compiuta giacenza della seconda comunicazione / raccomandata.

14) Se la parte non conosce l'ultimo indirizzo di residenza di controparte, né dove è nata, a chi chiede un certificato di irreperibilità (che direi è il documento che può supplire alla cartolina di compiuta giacenza)?

Si utilizzano i criteri di cui agli artt. 137 e segg c.p.c., anzi 143 c.p.c.

15) In ogni caso, la comunicazione della data del rinvio a controparte, può essere fatta con qualsiasi mezzo? Con o senza allegazione di copia del verbale? Se con l'allegazione, copia semplice o autentica?

Le comunicazioni con qualsiasi mezzo idoneo con copia informale del verbale.

16) Quando le parti arrivano aderendo in riunione o, anche prima, senza aver adempiuto ai versamenti previsti nel regolamento dell'Organismo, si fa un rinvio o si fa un verbale di mancata comparizione?

Rinvio per adempiere (il mediatore può comunque ritirare contanti e/o assegni intestati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - la Segreteria rilascerà ricevuta).

17) Gli accordi preparati dai legali delle parti ed allegati al verbale, vanno sottoscritti dal mediatore?

È opportuna una firma a margine (allo scopo di identificazione dell'allegato) oltre al timbro di congiunzione che viene apposto dall'Organismo di Mediazione.

18) Quando vengono vantate proprietà immobiliari, dobbiamo verificare l'effettività delle stesse tramite visura della Conservatoria?

No

19) Se si tratta di società, banche, assicurazioni per verificare i poteri chiediamo la visura camerale?

Sì. È necessario richiedere copia della visura camerale e/o copia della delibera del consiglio di amministrazione in ordine ai poteri conferiti per presenziare alla riunione di mediazione.

20) Se l'accordo prevede una trascrizione immobiliare, invitiamo le parti ad andare da un notaio con il verbale, per l'autentica di firma?

È opportuno coinvolgere il Notaio prima e concordare con lui e le parti le modalità. Il Notaio interviene al momento della sottoscrizione.

20) Se compare solo il legale, alla fine del verbale autentichiamo anche la sua sottoscrizione?

Sì

21) Dobbiamo chiedere il tesserino agli Avvocati che non conosciamo personalmente?

Occorre essere certi dell'identità.

22) Le deleghe e/o i mandati devono essere in originale o bastano le copie?

Originali.

23) Le conseguenze sanzionatorie della mancata accettazione della proposta del mediatore in una mediazione facoltativa, sono le stesse di quella obbligatoria?

Sì.

24) In caso di richiesta di proposta, se il mediatore non è in grado di farla e vuole nominare un consulente, ma le parti si oppongono, come si procede? Il mediatore può imporre il consulente? In alternativa, può fare la proposta in assenza di consulente, in base agli elementi che ha?

Se le parti si oppongono il mediatore non può imporre il consulente e probabilmente la conciliazione fallisce.

25) La comunicazione data alla controparte deve essere prodotta agli atti o basta darne atto? Se deve essere prodotta, questo va fatto in copia o in originale?

Sì, se controparte non compare. Va bene anche la copia.

26) La richiesta di proposta al mediatore può essere fatta in qualsiasi momento dalle parti congiuntamente, o solamente al momento dell'istanza e dell'adesione?

In qualunque momento.

27) Se il praticante è in mandato, può presenziare alla mediazione? Se viene solo il praticante munito di mandato all'incontro, va bene? Se c'è già il mandato dell'avvocato e in udienza viene il praticante solamente, con il mandato, ma per una causa di valore che non potrebbe patrocinare, va bene o dobbiamo fare un rinvio perché compaia l'avvocato in mandato? In questo ultimo caso citato, se mancasse il mandato all'avvocato e vi fosse solo

quello al praticante ma per un valore superiore?

Può venire se ha procura sostanziale.

28) Nell'ambito di una domanda di mediazione in materia di usucapione, al di fuori dei casi di mancata comparizione della parte chiamata, nell'eventualità di presenza di entrambe le parti e riconoscimento del diritto, come potrà essere formulato l'eventuale accordo al fine della necessaria trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari?

Rammentato come gli artt. 2651 e 2657 c.c. prevedono analiticamente i titoli per i quali è possibile effettuare la trascrizione, nell'eventualità di intese e/o riconoscimento del diritto delle parti presenti in mediazione, l'accordo potrà essere redatto con l'assunzione dell'obbligo di porre in essere quanto necessario al fine dell'ottenimento del titolo utile per la trascrizione.

29) Circa l'applicabilità dell'istituto processuale dell'interruzione per morte dell'istante alla mediazione.

La Commissione esprime l'opinione per cui non si applica l'interruzione tenuto conto che in ogni caso nel procedimento si è presentata l'erede testamentaria che ha inteso proseguire la mediazione.

30) Circa la chiamata di terzo.

La Commissione esprime l'opinione per cui nulla osta alla chiamata del terzo anche in deroga ai principi del c.p.c. Tuttavia si ritiene opportuno, al fine di garantire la fruttuosità della chiamata e della mediazione, che il mediatore cerchi di promuovere una soluzione condivisa della questione, indagando le ragioni della posizione delle parti anche con sedute separate.

31) Ufficio del Registro - Registrazione delle mediazioni concluse con un accordo.

Circa la questione se, come, quando e perché le mediazioni concluse devono essere trasmesse all'Ufficio del Registro, si precisa quanto di seguito:

- a) tutti i contratti (mediazioni) aventi valore economico devono essere portati dalla parte al Registro, in originale. Il mediatore avrà cura di redigere più originali (uno per il Registro, gli altri per le parti);*
- b) l'onere di portare i contratti (mediazioni) al Registro grava sulle parti non sull'Ente o sul mediatore;*
- c) il mediatore deve semplicemente avvisare le parti e/o gli avvocati che entro 20 gg dall'accordo il contratto (mediazione) deve essere portato al Registro; con ciò si libera da ogni responsabilità al riguardo;*
- d) la norma parla di esenzione dall'imposta per le mediazioni di valore inferiore ai 50.000 euro, ma non di esenzione dalla registrazione;*
- e) si tenga comunque presente che la registrazione consente di dare data certa al contratto (mediazione) e l'Ufficio, nel dubbio, è in grado di stabilire se ci sia (o meno) esenzione dall'imposta meno (la parte potrebbe essere convinta in un modo ed invece essere nell'altro).*
- f) se poi si vuole sostenere che per i contratti (mediazioni)*

esenti da imposta (valore inferiore ai 50.000 euro) in caso di mancata registrazione non vi sia sanzione, atteso che la sanzione è proporzionata all'imposta non pagata, questo è un altro discorso. Tuttavia si ribadisce quanto detto al punto precedente e cioè che la parte potrebbe essere convinta di essere in un caso di esenzione ed invece l'Ufficio del Registro accertare il contrario.

32) Tirocinio dei mediatori e forme.

Si precisa che ai fini del tirocinio sono valide anche le mediazioni negative o quelle in cui la parte chiamata (o l'istante) non sia comparso/a.

Circa la possibilità di svolgere il tirocinio in forma telematica/distanza, questo Organismo lo esclude per quattro ordini principali di motivi: a) rispetto della privacy; b) impossibilità di accertare la presenza del mediatore tirocinante; c) dubbio valore legale di un tirocinio svolto in tale forma; d) abbondante numero di domande di mediazione pervenute al nostro Organismo.

33) Incompatibilità del Mediatore.

Sulla questione dell'incompatibilità del mediatore in materia assicurativa, onde evitare dichiarazioni di incompatibilità non giustificate, si invitano i mediatori o a comunicare preventivamente le Compagnie rispetto alle quali sono incompatibili dichiarandone le ragioni in maniera particolareggiata o, in alternativa, con riferimento alle singole fattispecie, descrivere con precisione le circostanze di fatto allegare come giustificazione.

33) Si prega di verificare che le "notifiche" compiute dalla parte istante siano andate a buon fine. Cioè verificare che la racc. a/r sia giunta a destinazione.

Notiziario

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA

n. 2 Maggio - Agosto 2012

Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97

Editore:

De Ferrari Comunicazione S.r.l.

Direttore responsabile:

Fabrizio De Ferrari

Redazione e Amministrazione:

c/o Tribunale di Genova

Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

Comitato di Redazione

Coordinatori:

Alessandro Vaccaro e Alessandro Barca

Paolo Barbagelata, Elisabetta Bubba,

Federico Cinquegrana, Simonetta Cocconi,

Matteo Caniglia Cogliolo, Simona Ferro,

Angelo Ramoino

Spese di Giustizia e Patrocinio a spese dello Stato (1 parte)

Con la presente comunicazione, nella nostra qualità di Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Genova delegati al Patrocinio a Spese dello Stato, intendiamo informarVi e ed aggiornarVi in merito ai finanziamenti ed alle modalità di liquidazione delle parcelle.

In queste poche righe, quindi, ci auguriamo di rendere un servizio utile a quanti si dedicano a questo sempre più importante settore della professione.

Periodicamente il Ministero della Giustizia, attraverso i capitoli di spesa nn. 1360, 1362 (spese pagamento VPO) e 1363 (intercettazioni), destina proprie risorse al pagamento delle c.d. **spese di giustizia**.

Sul sopra menzionato capitolo n. 1360, gravano:

- 1) gli onorari degli avvocati,
- 2) gli onorari dei difensori d'ufficio, ex art. 116 T.U. 115/2002,
- 3) gli onorari dei difensori degli irreperibili, ex art. 117 T.U. 115/2002,
- 4) i Consulenti tecnici d'ufficio,
- 5) i Consulenti tecnici,
- 6) gli interpreti,
- 7) i testimoni,
- 8) le intercettazioni (telefoniche, telematiche, ambientali e traffico),
- 9) le spese di missione del personale di Polizia giudiziaria, per gli atti delegati dal magistrato.

Gli invii delle somme da parte del Dicastero della Giustizia ai 26 Distretti di Corte d'Appello presenti sul territorio nazionale, sono scaglionati nel tempo.

Il fabbisogno di ogni singolo Distretto (nel prosieguo prenderemo in esame quello di Genova), è stabilito dal Ministero, sulla base di proiezioni di spesa e fabbisogno.

Presso ogni Distretto di Corte di Appello esistono Uffici, con a capo dirigenti amministrativi in veste di Funzionari delegati, che si occupano di provvedere ai pagamenti relativi alle spese di giustizia.

Gli Uffici presso i quali è incardinato il Funzionario delegato al pagamento delle spese, sono dotati di contabilità autonome e separate ed operano nel modo seguente:

Ufficio presso la/il:

Corte d'Appello	Tribunale	Procura Generale	Procura presso il Tribunale
Con tali fondi vengono liquidate le richieste di pagamento che pervengono ai Tribunali e ai Giudici di Pace del Distretto della Corte d'Appello di Genova (esclusi il Tribunale di Genova ed i Giudici di Pace di Genova), nonché al Tribunale per i Minorenni	Con tali fondi vengono liquidate le richieste di pagamento che pervengono al Tribunale di Genova o ai Giudici di Pace di Genova.	Con tali fondi vengono liquidate le richieste di pagamento che pervengono alle Procure del Distretto della Corte d'Appello di Genova (esclusa la Procura di Genova).	Con tali fondi vengono liquidate le richieste di pagamento che pervengono alla Procura di Genova.
Funzionario delegato: dott. F. Graziano (sede Genova).	Funzionario delegato: dott. M. Leotta (sede Genova).	Funzionario delegato: dott. G. Trucco (sede Genova).	Funzionario delegato: dott. V. Grasso (sede Genova).

Relativamente al Civile, le fasi per giungere al pagamento, sono le seguenti:

- 1) Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato;
- 2) Richiesta di liquidazione presentata al Giudice;
- 3) Liquidazione del Giudice;
- 4) Emissione del Modello di pagamento da parte dell'Ufficio spese anticipate;
- 5) Trasmissione del Modello di pagamento al Funzionario delegato;
- 6) Emissione dell'ordinativo di pagamento.

Negli anni 2010 e 2011 gli Uffici di Genova hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia i seguenti accrediti:

Corte d'Appello di Genova Euro	Tribunale di Genova Euro	Procura Generale di Genova Euro	Procura presso il Tribunale di Genova Euro
1.467.000 il 19-2-10	805.000 il 10-2-10	2010	2010
1.450.000 il 4-6-10	951.000 il 20-5-10	Capitolo 1360 3.314.292,84	Capitolo 1360 1.609.000
1.000.000 il 2-2-11	1.000.000 il 19-4-10	Capitolo 1362 650.000	
1.291.000 il 30-5-11	800.000 il 27-1-11	Capitolo 1363 1.384.000	Capitolo 1363 2.154.000
500.000 il 5-8-11	920.000 il 20-5-11	2011	2011
500.000 il 21-9-11	450.000 il 19-7-11	Capitolo 1360 1.526.157,92	Capitolo 1360 2.100.037
500.000 il 28-11-11	500.000 il 19-9-11	Capitolo 1362 590.000	
	250.000 il 7-11-11	Capitolo 1363 2.058.000	Capitolo 1363 3.157.923
	100.000 il 22-11-11		
	300.000 il 30-11-11		

I pagamenti (ad Avvocati, periti, interpreti etc.) vengono effettuati seguendo l'ordine temporale di registrazione e trasmissione al Funzionario delegato dei Modelli di pagamento. Le liquidazioni avvengono seguendo il c.d. "criterio di competenza": con i fondi del 2011, per esempio, possono essere pagate solamente le richieste relative a tale anno e non, per esempio, le richieste, seppure ancora inevase, relative al 2010, per le quali occorre attendere l'invio di ulteriori fondi dal Ministero, specificamente destinati al pagamento di quello specifico anno.

Ovviamente l'Ufficio effettua il pagamento solamente se la documentazione agli atti è completa.

Per quanto concerne il primo semestre dell'anno 2012 gli Uffici di Genova hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia i seguenti accrediti:

Corte d'Appello di Genova Euro	Tribunale di Genova Euro	Procura Generale di Genova Euro	Procura presso il Tribunale di Genova Euro
1.080.000 il 20-2-12	1.020.000 il 16-2-12	Capitolo 1360 1.333.803,01	Capitolo 1360 1.570.242,70
1.000.000 il 24-5-12	300.000 il 27-3-12	Capitolo 1362 502.569,95	
	949.000 il 17-5-12	Capitolo 1363 1.340.000	Capitolo 1363 1.575.289,55
	50.000 il 18-6-12		

Per quanto riguarda il ritardo nei pagamenti del civile, gli Uffici fanno presente che anteriormente al c.d. Decreto Bersani il problema del ritardo non si poneva, atteso che erano Poste Italiane ad anticipare per lo Stato il pagamento e, pertanto, per essere pagati, era sufficiente che l'Avvocato, il consulente etc., esibissero allo sportello postale il Modello di pagamento e questo veniva prontamente evaso. Successivamente all'entrata in vigore del c.d. Decreto Bersani, occorre che il Ministero della Giustizia abbia la copertura finanziaria e, quindi, in mancanza di detta copertura, non eroga i fondi agli Uffici sopra descritti.

È stato possibile redigere il presente contributo informativo grazie alla fattiva collaborazione dei Funzionari delegati dottori Fabio Graziano, Giacomo Trucco, Vincenzo Grasso, Marisa Leotta, che si ringraziano.

Sul prossimo numero daremo conto del numero dei mandati di pagamento pervenuti ai funzionari delegati per gli anni 2010, 2011, 2012, di quelli evasi e di quelli ancora da evadere.

**Avvocati Alessandro Barca
Federico Cinquegrana e Simona Ferro**
*Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Genova
con delega al Patrocinio a spese dello Stato*

Pratica forense non riconoscibilità del master

Delibera Coa Genova 19 luglio 2012

Occorre preliminarmente osservare che l'articolo 17 n. 5 della Legge 22 gennaio 1934, n. 36 ha previsto che il tirocinio sia compiuto frequentando lo studio e le udienze per due anni. Da ultimo peraltro, l'art. 9 comma 6, n. 1 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha ridotto il tirocinio a diciotto mesi, per tutti i praticanti, a prescindere dalla data di iscrizione al Registro (dei praticanti, appunto), così come confermato dal Ministero della Giustizia con la Circolare 4 luglio 2012 (pubblicata anche sul sito internet di questo Ordine). Il legislatore, tuttavia, per specifiche e non derogabili ipotesi, ha previsto che una parte della pratica forense possa essere svolta in modo diverso da quanto sopra detto.

Il D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101, con il quale è stato adottato il regolamento della pratica forense, all'art. 1, stabilisce che la frequenza allo studio possa essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, con la frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del Regio Decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36 e disciplinati a norma dell'art. 2 e conformi a quanto stabilito al successivo art. 3, il quale prevede, tra l'altro, che "il programma dei corsi deve essere preventivamente approvato dal Consiglio Nazionale Forense". Il Decreto Ministeriale 475/01, (in G.U. n. 25 del 30-1-2002, p. 13) ha stabilito che il diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali, esonera il praticante dal compimento di un anno di pratica professionale. La frequenza delle predette Scuole è ovviamente compatibile con l'eventuale compimento del periodo di pratica cd. "tradizionale" ed in particolare con la frequenza delle udienze.

L'istante produce pure sub 3, a suffragio della propria istanza, delibere del COA di Udine (3 ottobre 2005) e del COA di Roma (30 luglio 2009) con le quali detti Ordini riconoscono ai fini della pratica forense la frequenza del corso cui anche l'istante ha partecipato, seppure in periodo diverso. Dalla lettura di dette delibere, tuttavia, emerge come il COA di Udine compia una valutazione soggettiva della normativa, quando scrive che "Il corso suddetto può essere equiparato ai corsi post-universitari" e non deve. Il COA di Roma, invece, fa riferimento, per il riconoscimento del corso in questione ai fini della pratica forense, ad un proprio "regolamento di pratica forense", approvato il 5 febbraio 2009, che non è dato conoscere e che comunque ha valenza interna (all'ordine di Roma).

Per quanto precede, il Consiglio esprime parere negativo in ordine alla richiesta avanzata il 6 luglio 2012, atteso che il corso frequentato non rientra tra quelli cui il legislatore riconosce la possibilità di sostituzione con la pratica forense.

Contratto per l'utilizzo dei locali di Via XII Ottobre a fini espositivi

Oggetto: Richiesta di collocazione temporanea in esposizione di quadri (fotografie, etc.) presso la sede Centro di Cultura, Formazione ed Attività Forensi dell'Ordine degli Avvocati di Genova Via XII Ottobre civico n° 3, piano secondo.

Faccio riferimento agli intercorsi colloqui per richiederVi l'autorizzazione alla temporanea collocazione a scopo espositivo, presso la Vs. Sede di Genova Via XII Ottobre n° 3, piano secondo, di opere d'arte (*dipinti/ fotografie/ sculture*) del sottoscritto e/o di cui lo stesso ha la disponibilità, alle seguenti essenziali condizioni:

- a) La collocazione avverrà unicamente negli spazi che verranno previamente indicati dal Vs. personale incaricato e per un numero massimo di opere compatibile con gli spazi stessi, rimanendo comunque insindacabile facoltà discrezionale del Consiglio limitare il numero delle opere di cui si chiede la collocazione espositiva, ovvero negare l'esposizione di una o più opere.
- b) La collocazione avverrà a cura e spese dello scrivente, sulla base delle indicazioni del personale all'uopo incaricato dal Consiglio: in occasione della collocazione verrà redatto apposito verbale contenente l'elenco delle opere collocate in esposizione e, al termine del periodo di esposizione, verrà verbalizzato l'avvenuto ritiro delle opere stesse.
- c) La predetta collocazione espositiva avrà durata di giorni a decorrere dal: al termine del periodo indicato, le opere dovranno essere rimosse, con ogni sollecitudine, a cura e spese del sottoscritto. E' facoltà del Consiglio, a suo insindacabile giudizio, revocare anticipatamente l'autorizzazione alla esposizione, con la conseguenza che il sottoscritto dovrà provvedere immediatamente all'asporto delle opere esposte.
- d) Ove il sottoscritto non provveda a rimuovere le opere al termine del periodo di cui sopra, ovvero a seguito di revoca della autorizzazione alla esposizione, il Consiglio è fin d'ora autorizzato a rimuovere le stesse collocandole ove meglio ritenuto, senza assumerne alcuna responsabilità per la custodia e salvo il rimborso delle spese per la rimozione.
- e) Il Consiglio dell'Ordine non assume e mai assumerà alcuna responsabilità per la collocazione, la custodia, il deposito, la conservazione delle opere esposte (ivi comprese quelle rimosse al termine del periodo espositivo), né per furto, smarrimento, danneggiamento delle stesse, dando atto fin d'ora il sottoscritto di essere a perfetta conoscenza, e di accettare la circostanza, che il Consiglio dell'Ordine potrebbe non essere dotato di alcun sistema di antifurto o di antintrusione e, in genere, di alcun sistema di vigilanza per la tutela delle opere stesse, atteso che la predetta collocazione espositiva avviene a richiesta, nell'interesse ed a rischio esclusivi del sottoscritto il quale, ad ogni buon conto, fin d'ora irrevocabilmente manleva, senza alcuna limitazione di sorta, il Consiglio da qualsiasi responsabilità al riguardo.
- f) Il sottoscritto dichiara di essere a perfetta conoscenza che nei locali del Consiglio di cui trattasi si svolgono sistematicamente convegni, corsi, lezioni, manifestazioni, anche da parte di soggetti o organizzazioni estranee al Consiglio stesso, con conseguente possibile concentrazione in loco di un rilevante numero di persone ed al contempo dichiara espressamente che anche in relazione a tali eventi rimane ferma e operante la esenzione di qualsiasi responsabilità del Consiglio e la più ampia manleva di responsabilità dello stesso da parte dello scrivente.
- g) La collocazione espositiva avverrà a titolo reciprocamente gratuito nel senso che nulla sarà dovuto per essa dal Consiglio e nulla sarà richiesto da quest' ultimo al sottoscritto;
- h) Il sottoscritto sarà responsabile, sia nei confronti del Consiglio che di soggetti terzi, di qualsiasi danno che dovesse per avventura essere arrecato a persone e cose nei locali della esposizione in conseguenza della collocazione, della installazione, della rimozione e, in genere, di tutto quanto connesso a tale esposizione e, anche a tal riguardo, il sottoscritto formula la più ampia manleva di responsabilità a favore del Consiglio stesso;
- i) Ove per la collocazione espositiva siano necessarie autorizzazioni, consensi, nulla-osta, o formalità in genere da parte di soggetti privati o di uffici pubblici, gli stessi dovranno essere conseguiti a cura e spese del sottoscritto che, anche a tal proposito, manleva con ogni possibile ampiezza il Consiglio.
- J) Il sottoscritto dichiara di essere a perfetta conoscenza dell'orario di apertura al pubblico dei locali in cui avverrà la collocazione espositiva di cui trattasi e si obbliga a rispettare tassativamente lo stesso, non avendo alcuni diritto di accedere a detti locali al di fuori di detti orari.

Ordine degli Avvocati di Genova

Diritti di segreteria

(in vigore dal 1.9.2012)

	entro 2 gg €	entro 2 ore €
Certificato	5	10
Certificato con "Apostille" firma (convenzione Aja 1961)	10	30
Diritto fisso Iscrizione albi e registri	80	—
Tesserino	10	—
Vidimazione COA atti e notifiche L. 53/1994	2	5
Contrassegno auto	5	—
Diritti copia atti uso studio		
sino a 4 fogli	2	5
da 5 a 10	3	6
da 11 a 20	4	8
da 21 a 50	5	10
oltre	20	40
Diritti di autentica	5	10
Copia di supporti informatici (cd, dvd, ecc.)	10	—

Spese di scritturazione negli studi legali

(decorrenza dal 26.7.2012)

Rimborso forfetario per spese di scritturazione negli Studi Legali

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di aggiornare i rimborsi forfetari per le spese di scritturazione come segue:

DATTILOGRAFIA

per facciata da bollo o protocollo	
originale	€ 5,00
copia	€ 2,00

FOTOCOPIATURA

ogni facciata	€ 1,00
---------------	--------

STAMPA

il prezzo della relativa fattura

Tribunale di Chiavari

Il 28 giugno scorso si è tenuta a Roma, presso il Ministero della Giustizia, l'ennesimo incontro per richiedere che il Tribunale di Chiavari non venga soppresso. All'incontro erano presenti il Presidente del C.N.F. Guido Alpa, l'Avv. Nicola Orecchia in rappresentanza del Sindacato di Chiavari, ventidue Sindaci del Comprensorio, il Tesoriere dell'Ordine di Chiavari Avvocato Marisa Elisabetta Gallo, in rappresentanza del Presidente Avvocato Antonio Griffi, i Consiglieri dell'Ordine di Chiavari Avvocati Daniele Devoti e Antonella Graziani, accompagnati dal Senatore Luigi Grillo, dagli Onorevoli Gabriella Mondello e Michele Scandroglio e dal Pex Sottosegretario alla Giustizia Senatore Caliendo.

